

Corte Conti, Sez. Veneto, 13.01.2015, n. 6

Materia: - computo indennità integrativa speciale
- maggiorazione legge n. 177_ 1976

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

Dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 29511/PM del registro di segreteria, promosso ad istanza di

R. C., rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico e Paolo Bonaiuti e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16;

contro

- **COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA – Comando degli Uffici Amministrativi**, in persona del Comandante in carica *pro-tempore*, domiciliato in ragione del proprio ufficio presso la sede di Milano, via Vincenzo Monti n. 58, nonché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia, Piazza San Marco n. 63;
- **COMANDO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ARMA CARABINIERI**, in persona del Comandante in carica *pro-tempore*, domiciliato in ragione del proprio ufficio in Chieti, Viale Benedetto Croce n. 380, nonché l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Venezia, Piazza San Marco n. 63;
- **INPDAP**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato in ragione del proprio ufficio presso la sede di Verona, Lungadige Capuleti n. 11;
- **INPDAP**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato in ragione del proprio ufficio presso la sede di Mantova, Corso Garibaldi n. 193;
- **INPS – Gestione ex INPDAP**, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 24, (C.F.80078750587) in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, quale successore di INPDAP, ex art. 21, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22.12.2011, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'Avvocato Sergio Aprile (C.F.: PRL SRG 70D02 L113A), in forza di procura *ad lites* rilasciata con il ministero del Notaio Paolo Castellini di Roma, rep. n. 77882, rogito 19525, del 16.02.2012, elettivamente domiciliato presso la Sede INPS- Gestione Dipendenti Pubblici in Venezia, Santa Croce 929;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; la legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

UDITE, all'udienza del 13.1.2015, le parti presenti per come risulta dal verbale di udienza;

FATTO

R. C., con parere del C.M.O. di Cagliari n. 38 del 22 novembre 2000, veniva ritenuto “*non idoneo permanentemente al S.M.I. e da collocare in congedo assoluto perché riscontrato affetto da: 1^- <<esiti di trauma acustico bilaterale>>; 2^- <<sinusite cronica>>; 3^- <<contusione gomito sx. Contusione rachide lombo-sacrale>>; 4^- <<distorsione rachide cervicale>> 5^- <<esiti di eveite recidivante os: iniziale cataratta tatrogena con deficit visivi n.n.c.l.>>, infermità SI dipendenti da causa di servizio>>.*

Con provvedimento prot. n. 252195/M-6-2 del 10 aprile 2001, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale decretava la “*cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo assoluto, a decorrere dal giorno 22.11.2000, del Carabiniere Scelto R. C., ... omissis ..., ai sensi dell'art. 13 della legge 18.10.1961, n. 1168*”.

Il trattamento di pensione veniva determinato, in via provvisoria, prima con provvedimento del Comando Regione Carabinieri Lombardia, prot. n. 283/9982 del 15.6.2001, poi con provvedimento dello stesso Comando, prot. n. 283/9982-5-1 del 23.12.2002.

Il Comando Regione Carabinieri Lombardia, con nota prot. 283/99827-1 del 29 novembre 2004, pervenuta all'allora INPDAP-Sede di Mantova il 20 dicembre 2004, comunicava il dispaccio n. 23895 del 31 maggio 2004, recante l'autorizzazione alla corresponsione, a titolo di trattamento pensionistico privilegiato provvisorio, dell'aumento del decimo della pensione in pagamento, con recupero della somma di € 3.950,00 pari alla metà dell'equo indennizzo già corrisposto.

Con nota del 15 dicembre 2005, protocollata in pari data dall'INPDAP di Mantova, il pensionato trasmetteva un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato stipulato con il Consorzio Eurobus Verona Scarl e chiedeva di accedere al nuovo regime di cumulo, ai sensi della legge n. 289/2002.

Con decreto n. 67 del 12 giugno 2006, il Comando Regione Carabinieri Lombardia concedeva al ricorrente la pensione ordinaria definitiva, di importo pari ad € 7.298,41 a far data dal 22 novembre 2000, elevata dall'1 gennaio 2001 ad € 7.481,96.

Con decreto n. 2212/3 del 28 novembre 2008, il Ministero della Difesa concedeva al R. la pensione privilegiata di 7^a categoria a decorrere dal 22 novembre 2000, nella misura di € 8.644,03, elevata dall'1 gennaio 2001 ad € 9.037,91.

Con comunicazione prot. n. 4108 del 24 marzo 2008, l'INPDAP di Mantova trasmetteva al pensionato il prospetto contenente il calcolo dell'importo dovuto ex art. 44 L. 289/2002 per accedere al regime del cumulo della pensione in godimento con i redditi da lavoro dipendente percepiti dal medesimo, che risultava essere pari a complessivi € 3.070,71, con la quietanza relativa al versamento dell'acconto sul dovuto, operato dal ricorrente in data 14 dicembre 2005 e pari ad € 893,25. La somma restante di € 2.977,49 veniva versata in cinque pagamenti rateali successivi, sino al 16.3.2007.

Con nota prot. n. 23.6.2008, l'INPDAP di Verona, divenuta competente per il cambio di residenza del R., comunicava allo stesso l'insorgenza di un credito erariale di € 31.147,15 derivante dal conguaglio tra le somme percepite a titolo di pensione provvisoria e pensione definitiva, con ritenuta cautelare mensile di € 144,00.

Con sentenza n. 607 del 22.9.2009, la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto accoglieva il ricorso proposto dal R. avverso il predetto provvedimento dichiarando la non ripetibilità dell'indebito di € 31.147,15 e disponendo la restituzione delle somme già recuperate.

Con nota n. 7772/69/I del 28.4.2009, l'INPDAP di Verona, preso atto che al R. era stato attribuito un trattamento pensionistico privilegiato di 7^a categoria a vita (D.M. 2212/3 del 28.11.2008), rappresentava la riduzione del credito erariale – poi dichiarato irripetibile con la citata sent. n. 607 del 22.9.2009 – per compensazione, da € 31.147,15 ad € 21.534,74 al netto di € 1.440,00, recuperati dall'1.2.2008 al 30.5.2009.

Con provvedimento prot. n. 2200/Z del 26.1.2009 e con provvedimento prot. n. 1100/Z del 21.1.2010, l'INPDAP di Verona applicava ulteriori ritenute, a detta del ricorrente sempre per consentire il cumulo di pensione e reddito da lavoro dipendente.

Con atto depositato in data 25.7.2011, R. C. proponeva ricorso innanzi a questa Corte avverso:

- il decreto n. 67 del 12.6.2006 del Comando Regione Carabinieri Lombardia-Servizio Amministrativo, per *“il mancato riconoscimento/calcolo della indennità integrativa speciale nella misura intera, in uno alle 13me mensilità, così come spettanti per legge, oltre alla*

mancata indicazione delle voci costituenti la base pensionabile ed l'omessa applicazione del 18% sulle medesime e sulle altre voci già costituenti la detta base";

- la determinazione n. 7772/69/I del 28.4.2009 dell'INPDAP di Verona, "con la quale si è provveduto a riformulare il conguaglio tra somme percepite e somme dovute in applicazione del conferimento di PPO e, comunque, in considerazione della ritenuta illegittimità del recupero sul quale è stato operato il detto conguaglio";

- la nota/provvedimento recante prot. 2200/Z, datata 26.1.2009 e resa dall'INPDAP di Verona;

- la nota/provvedimento recante prot. 1100/Z, datata 21.1.2010 e resa dall'INPDAP di Verona;

- il silenzio/rifiuto sulla riliquidazione del trattamento di quiescenza in ordine alle doglianze dispiagate alle indicate Amministrazioni per il tramite di formale diffida dell'11.02.2010.

Il ricorrente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: "che codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale, e per essa l'Ill.mo Giudice designato, voglia, in accoglimento del presente gravame e previa ritenuta operatività del regime di cui all'art. 44, comma 4°, della L. 289/2002 per adempimento di ogni requisito colà previsto (con conseguente restituzione degli importi già versati a tale titolo in caso di ritenuta inoperatività), riconoscere il diritto del sig. R. C. - già Carabiniere Scelto e riformato per infermità dipendenti da c.s. con decorrenza dal 22.11.2000, alla totale riliquidazione del proprio trattamento pensionistico (iscrizione n. 10.309.742) nei termini sopra indicati - 40/40mi, in uno alla prescritta inclusione delle seguenti voci: a) l'assegno funzionale; b) l'indennità di impiego operativo; c) l'indennità annua pensionabile con conseguente maggiorazione delle stesse, unitamente ai 6 scatti convenzionali nella misura del 18% ai sensi e per gli effetti della L. 177/76, oltre la correzione e conseguente maggiorazione/riliquidazione della I.I.S. in misura integrale, in uno alle 13^a mensilità, sin dalla data del congedo/riforma (22.11.2000), oltre la restituzione dell'importo corrispondente alla PPO (al netto dell'E.I. e come tale pari ad € 4.518,60 o nella misura intera se già recuperato e come tale pari ad € 9.037,21) nonché di quello già recuperato (pari ad € 523,11) per ritenuta operatività del cumulo lavoro/reddito e, comunque, senza alcuna prescrizione in merito, e, di conseguenza, quale Giudice del rapporto, condannare le Amministrazioni, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a provvedere alla riliquidazione trattamento pensionistico - gestito dall'INPDAP di Verona/Mantova - e ciò anche se nella procedura sia stato o debba essere coinvolto altro ente Statale o Parastatale nella cui eventualità si chiede fin d'ora di essere rimessi in termine per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 180 e 102 c.p.c..

Con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal di del dovuto e sino all'effettivo soddisfo anche ai sensi della Sentenza n. 8/QM/2007.”.

Con nota prot. n. 9946/8-1 del 19 settembre 2011, depositata il 23 settembre 2011, il Comando Regione Carabinieri Lombardia – Servizio Amministrativo, depositava una relazione sui fatti di causa precisando: *“Nel merito, si osserva: a. in fatto: - il carabiniere scelto R. C., alla data del 22/11/2000, cessato dal servizio permanente, vantava una anzianità di anni 17 e mesi 4 di servizio utile con diritto alla pensione ordinaria; - il 23 dicembre 2002, questo Servizio Amministrativo, con lettera n. 283/9982-5-1 di prot. interessava l'I.N.P.D.A.P. di Mantova a corrispondere al militare la pensione provvisoria in misura annua in € 11.024,71, calcolo della base pensionabile con decorrenza dal 1/1/1993 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 503/1992, costituita dallo stipendio pensionabile medio fruito negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; - la Legge 8 agosto 1995 n.335 <<Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare>> ha introdotto un nuovo sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori che è stato applicato sul conto del carabiniere scelto R. C. all'atto del suo collocamento in congedo in via provvisoria; l'art.3, comma 5 della Legge 16/09/1987 n.379 recita: "Al personale militare del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza è corrisposto, alla dalla di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva."; - in data 27 novembre 2000, a cura del Comando Regione Carabinieri Lombardia - Reparto Comando, il militare veniva reso edotto sui criteri, di cui sopra, che regolano l'erogazione del trattamento pensionistico provvisorio, sottoscrivendo il relativo foglio notizie. b. in diritto: - il sistema di calcolo operato da questo Ufficio in sede di emissione del decreto ordinario di pensione n. 67/2006 datato 12/6/2006 è previsto dalla Legge 335/1995. 3. In forza delle considerazioni che precedono si ritiene che: questo Servizio Amministrativo, in tutta buona fede, ha applicato i nuovi criteri sull'erogazione della pensione provvisoria, dettati dalla legge 335/1995, per una errata interpretazione della norma, corrispondendo in via provvisoria € 11.024,71 ed in via definitiva con decreto n. 67/2006 € 7.481.96; - tuttavia il Reparto Comando della Regione Carabinieri Lombardia ha reso edotto il militare sui criteri di erogazione facendo sottoscrivere al medesimo il foglio notizie; il ricorso presentato dalla controparte non sia meritevole d'accoglimento. 4. Si allega il fascicolo amministrativo dell'interessato.”.*

Con memoria depositata in data 31.3.2014, si costituiva in giudizio l'INPS-Gestione ex INPDAP, preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto al pagamento di maggiori ratei pensionistici e la decadenza dall'impugnazione del decreto definitivo di pensione, ex art. 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973, per il superamento dei termini previsti dal successivo art. 205; chiedendo un breve rinvio per permettere alle sedi competenti di chiarire la genesi delle ritenute contestate e concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite e di giudizio.

Con atto depositato in data 3 aprile 2014, la difesa del ricorrente precisava le conclusioni. All'udienza dell'11 aprile 2014, questo Giudice disponeva che il Comando Carabinieri Lombardia rendesse *“dettagliata relazione in ordine alle modalità di calcolo e liquidazione di ciascuna delle poste del trattamento pensionistico contestate con il ricorso di cui al presente giudizio”*, fissando, per la prosecuzione, l'udienza del 26 settembre 2014.

In data 28 maggio 2014, il Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, trasmetteva nuovamente il rapporto informativo sui fatti di causa, già depositato il 23 settembre 2011, mentre nulla depositava l'INPS – Gestione ex INPDAP, che pure aveva chiesto un breve rinvio della trattazione della causa per consentire alle competenti sedi dell'Istituto previdenziale di chiarire la propria posizione in ordine alle ritenute innanzi dette.

In data 15 settembre 2014, la difesa del ricorrente evidenziava la mancata ottemperanza all'ordinanza, reiterando le conclusioni già rassegnate.

Con ordinanza n. 25 del 3.10.2014, questo Giudice ordinava al Comando Legione Carabinieri “Lombardia” e al Comando Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri di produrre, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, una relazione (corredata da pertinente documentazione) che desse conto specificamente delle seguenti questioni:

- in quale misura è corrisposta l'indennità integrativa speciale a R. C.. In particolare se l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità sono corrisposte in misura intera ovvero sulla base degli anni di servizio effettuati dall'ex Carabiniere scelto o secondo altro criterio che, nel caso, si vorrà specificare;
- se a R. C. sono corrisposti l'assegno funzionale, l'indennità di impiego operativo e l'indennità annua pensionabile e di quale normativa l'Amministrazione ha fatto applicazione per assumere le specifiche determinazioni a riguardo delle predette voci;
- in caso affermativo, se l'indennità funzionale, l'indennità di impiego operativo e l'indennità annua pensionabile sono computate nella base pensionabile e se

vengono corrisposte con la maggiorazione del 18%, nonché la eventuale decorrenza sia della corresponsione delle predette voci, che della eventuale maggiorazione;

- se sui sei scatti convenzionali già riconosciuti a R. C., viene corrisposta la maggiorazione del 18% ed in caso affermativo, con quale decorrenza;

ed ordinava altresì all'INPS – Gestione ex INPDAP, Sede di Verona, di depositare, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione che chiarisse:

- a che titolo erano effettuate le ritenute di cui alle note prot. n. 2200/Z del 26 gennaio 2009 e prot. n. 1100/Z del 21 gennaio 2010;
- quali somme sono state finora complessivamente trattenute sulla base di ciascuna delle note anzidette;
- vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto n. 607 del 2009, che dichiarava l'irripetibilità di € 31,147,15, se ed eventualmente a quale titolo vengono attualmente trattenute le somme di cui alla nota n. 7772/69/I del 28.4.2009, riconosciute a R. C. a titolo di pensione privilegiata ordinaria;
- qual è l'esatto importo delle somme trattenute e riconosciute a titolo di P.P.O., al netto di quanto corrisposto a titolo di equo indennizzo, da scomputarsi nella misura di legge.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'INPS-Gestione ex INPDAP, rispettivamente con note depositate in data 7.11.2014 e 20.11.2014, ottemperavano all'ordinanza istruttoria.

Con memoria depositata in data 5.12.2014, insisteva nelle richieste volte ad ottenere i benefici reclamati.

Per l'udienza del 16.12.2014, la difesa del ricorrente inviava una richiesta di rinvio, poiché, a causa di avverse condizioni metereologiche che avevano determinato pesanti ritardi sul traffico aereo, il legale non sarebbe potuto arrivare in tempo per la discussione della causa. Il Giudice, considerata anche la mancata opposizione della controparte presente in udienza, disponeva il rinvio alla trattazione all'udienza del 13.1.2015.

All'udienza del 13.1.2015, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del ricorso

Il ricorso è inteso ad ottenere:

- il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nella misura intera di 40/40 e non commisurata agli anni di servizio e della tredicesima mensilità, dalla data del congedo (22.11.2000), maggiorate del 18%;
- il riconoscimento dell'assegno funzionale, dell'indennità di impiego operativo e dell'indennità annua pensionabile, tutti maggiorati del 18%, ai sensi della legge n. 177 del 1976, dalla data del congedo (22.11.2000);
- il riconoscimento della maggiorazione del 18% sui sei scatti convenzionali;
- la restituzione delle ritenute operate sulla base delle note dell'INPDAP di Verona prot. n. 2200/Z del 26 gennaio 2009 e prot. n. 1100/Z del 21 gennaio 2010, ovvero, nel caso di ritenuta inoperatività dell'art. 44, comma 4, della L. 289/2002, la restituzione di quanto versato in applicazione della predetta norma di legge;
- la restituzione delle somme, trattenute dall'INPDAP di Verona, in base alla nota prot. n. 7772/69/l del 28.4.2009, riconosciute a titolo di pensione privilegiata, al netto delle somme già corrisposte a titolo di equo indennizzo, nella misura di legge;

2. Sulla domanda di riconoscimento dell'IIS in misura intera e della tredicesima mensilità

Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della IIS in misura intera, sostenendo che le decurtazioni della IIS in misura percentuale agli anni di servizio non opererebbero nei casi in cui la cessazione anticipata dal servizio sia dovuta ad invalidità dipendente o meno da causa di servizio, come nel caso del ricorrente cessato dal servizio per invalidità. La pretesa è priva di fondamento.

Il ricorrente è cessato dal servizio per riforma per infermità dipendente da causa di servizio nel 2000, quando erano già in vigore le nuove disposizioni in materia di determinazione della IIS, applicabili anche al caso di specie.

In articolare, l'art. 2, comma 20, della L. n. 335/1995 dispone che

Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui

all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni".

Nel caso di specie, non risulta che il ricorrente avesse in corso, a tale data, procedimenti per la dispensa dal servizio per invalidità e, pertanto, la richiesta volta alla rideterminazione del trattamento di quiescenza attraverso il computo della IIS per intero e non decurtata in ragione degli anni di servizio non merita accoglimento (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 2533 dell'1.7.2013; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 180 del 27.6.2012; Sez. II d'App., sent. n. 270 del 17.4.2012).

La tredicesima mensilità risulta correttamente computata nella retribuzione imponibile annua.

3. Sulla domanda di maggiorazione del 18% dell'IIS

Parte ricorrente chiedeva poi l'inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale, ai fini della maggiorazione del 18%.

L'art. 53 del DPR 1092/1973 nella sua originaria formulazione (non diversamente, del resto, dall'art. 43 per il personale civile dello Stato) prevedeva che *«la base pensionabile per i militari ... è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga integralmente percepiti, aumentati dai seguenti assegni: a) assegno perequativo ed assegno personale pensionabili previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 ...; b) indennità mensile per servizio d'istituto ...; c) assegno personale ...;»* (comma 1); lo stesso art. 53 (con formulazione identica all'art. 43) prevedeva che *«concorrono a formare la base pensionabile gli altri assegni ed indennità previsti come utili a pensione da disposizioni di legge»* (comma 2).

In sostanza, il comma 1 dell'art. 53 recava un'elencazione di assegni da computarsi - congiuntamente allo stipendio - nella base pensionabile.

Tale elencazione era, peraltro, non esaustiva, tenuto conto che, ai sensi di quanto chiaramente disposto dal comma 2, ogni altro assegno o indennità previsto dalla legge come utile a pensione concorreva a formare la base pensionabile.

L'insieme delle disposizioni aveva, da un lato, lo scopo interpretativo (a valenza, quindi, chiaramente retroattiva) di dirimere dubbi sulla computabilità nella base pensionabile degli assegni elencati al comma 1, trattandosi di assegni di cui precedentemente non era certa la pensionabilità e, dall'altro, poneva la regola per il futuro sulla computabilità nella base pensionabile di tutti e solo quegli assegni che fossero *«previsti come utili a pensione da disposizioni di legge»*.

La legge n. 177 del 1976, nell'introdurre benefici economici di varia natura in ambito pensionistico, ha previsto – modificando gli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973 – una più favorevole misura del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, essendo questo non più commisurato *sic et simpliciter* alla “base pensionabile”, ma alla «base pensionabile ... aumentata del 18 per cento».

La struttura dell'art. 53 (come dell'art. 43) rimane invariata, essendo previsto, al comma 1, quali emolumenti in atto esistenti confluiscono nella base pensionabile maggiorata del 18 per cento e, cioè, l'«ultimo stipendio» e gli «assegni o indennità pensionabili di seguito indicati ... a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile ...; c) assegno personale ...»; e recando, il comma 2, la regola da valere per il futuro per la valutazione nella base pensionabile di eventuali altri assegni o indennità

A questo riguardo giova rammentare che, ai sensi del comma 1, la maggiorazione del 18% va applicata alla base pensionabile «ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza ...» e che, secondo l'esatta nuova formulazione del comma 2, «agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile».

Dal descritto quadro normativo di riferimento deriva che l'art. 53, come modificato dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato la tradizionale nozione della “base pensionabile” quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo del trattamento di quiescenza (nozione consacrata nel testo dell'art. 53 anteriore alla modifica del 1976), tanto da non potersi affermare che vi sia ancora una perfetta sovrapposibilità tra “retribuzione pensionabile” e “base pensionabile”.

In realtà, quella nozione unitaria è stata divisa in due frammenti, nel senso che la “base pensionabile” è pur sempre l'insieme degli emolumenti “pensionabili” che costituiscono il termine di riferimento per il calcolo della pensione, ma «la base pensionabile ... aumentata del 18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell'art. 53 e da quegli altri assegni pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione nella base pensionabile».

A tale esito interpretativo conduce la considerazione che, ove il legislatore del 1976 avesse inteso mantenere inalterata la nozione tradizionale della “base pensionabile” con la

connaturata sovrapposibilità tra “retribuzione pensionabile” e “base pensionabile”, non avrebbe avvertito l’esigenza di coniugare la modifica del comma 1 con la modifica del comma 2.

In altri termini, ove si fosse ritenuto che la pensionabilità di un assegno fosse condizione necessaria e sufficiente per beneficiare della maggiorazione del 18 per cento introdotta dal comma 1, non si sarebbe formulato un nuovo testo del comma 2; testo che chiaramente scompone la univocità prima esistente tra pensionabilità di un assegno e computo dello stesso assegno nella base pensionabile («... nessun altro assegno o indennità , anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile»), e ciò all’evidente fine di limitare ai casi espressamente previsti dalla legge (sia essa la n. 177 del 1976 o altre successive) il beneficio dell’aumento del 18 per cento.

Per meglio dire, la sovrapposibilità tra retribuzione pensionabile e base pensionabile è certamente rimasta anche dopo le modifiche apportate all’art. 53 dalla legge n. 177 del 1976, nel senso che tutti gli emolumenti percepiti durante il servizio e che siano utili a pensione concorrono a formare la base pensionabile.

Ma tale sovrapposibilità non significa che tutto ciò che è pensionabile - e che, quindi, concorre a formare la base pensionabile – benefici, per ciò solo, della maggiorazione del 18% introdotta dalla legge del 1976.

In definitiva, deve affermarsi che, ai fini della maggiorazione del 18%, occorre di volta in volta verificare se un assegno o un’indennità utili a pensione rientrano tra quelli espressamente indicati nell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che - oltre ad essere previsti come pensionabili - abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della “base pensionabile”.

Tali requisiti non sussistono per l’indennità integrativa speciale che, pertanto, non può essere compresa nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%.

Inoltre, occorre fare riferimento, oltre alla normativa già citata, anche all’art. 15 della legge n. 724 del 1994 (assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione).

La predetta norma, al comma 1, prevede che *“con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla L.*

27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale (maggiorazione del 18%) prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177".

Dal tenore letterale di tale norma si evince che l'indennità integrativa speciale, in uno agli assegni ed indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, non è assimilabile alla voce stipendio agli effetti della ritenuta in conto tesoro sulla maggiorazione del 18% prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177 modificativi degli artt. 43 e 53 del DPR n.1092 del 1973.

In base al 3° comma del predetto art. 15 della legge 724 del 1994, è stato disposto che, *"in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante".*

Per effetto di quest'ultima disposizione l'indennità integrativa speciale ha perso la sua natura di elemento accessorio della pensione per assumere la consistenza di elemento retributivo assoggettato a contribuzione, sottoposto all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate sulla base della retribuzione imponibile (soggetta a contribuzione); inoltre, dall'ordito della stessa disposizione si deduce il principio di non coincidenza tra stipendio in senso stretto e retribuzione imponibile composta da più voci retributive, tra le quali è compresa l'indennità integrativa speciale, ai fini della determinazione del trattamento di pensione.

La situazione descritta ha trovato conferma nelle successive disposizioni di cui alla legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema delle pensioni, emanate con il chiaro intento di introdurre criteri di armonizzazione ed omogeneizzazione delle basi contributive e pensionabili delle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato; a tale esigenza di coordinamento aveva fatto esplicito riferimento, come si è visto, il citato

comma 3 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, in cui erano stati individuati gli elementi retributivi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della pensione. L'indennità integrativa speciale ha, quindi, mantenuto in via definitiva la consistenza di elemento retributivo assoggettato a contribuzione anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 335/1995. L'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 ha previsto che, con effetto dall'1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui, per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Nel successivo comma 10 del predetto art. 2 della legge 335/1995 è stabilito che, nei casi di applicazione del comma 1 dell'art.15 della legge 724 del 1994 (cioè i casi di assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della maggiorazione del 18% prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177 con esclusione dell' indennità integrativa speciale), l'applicazione del comma 9 (che considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro) è consentita soltanto per la parte di detti elementi retributivi eccedente la maggiorazione del 18% dello stipendio e degli altri assegni pensionabili inclusi nella base pensionabile.

Ai sensi del comma 11, la retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art.13, comma 1, lett. b) del d.l.vo 503 del 1992. Dal combinato disposto dei suindicati commi 9, 10 e 11 dell'art. 2 della legge 335/1995 si deduce chiaramente un criterio in linea di massima di alternatività, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, tra gli elementi retributivi considerati dal comma 9 e la maggiorazione del 18% della base pensionabile alla quale fa riferimento il comma 1 dell'art.15 della legge n.724 del 1994; l'alternativa non si verifica per la parte dell'ammontare degli elementi retributivi in questione eccedente la maggiorazione del 18% della base pensionabile che, solo in tali termini, è presa in considerazione ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile. Il rinvio contenuto nel comma 10 dell'art. 2 della legge 335/1995 al comma 1 dell'art.15 della legge n.724 del 1994 mette in evidenza che la maggiorazione del 18% è riferita solo allo stipendio e gli altri assegni pensionabili, l'uno e gli altri inclusi nella base

pensionabile, con esclusione degli assegni ed indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni e della indennità integrativa speciale (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia n. 227/2010 e n.1 57/2011).

Alla luce di quanto sin qui esposto, la richiesta di maggiorazione del 18% della indennità integrativa speciale, pertanto, deve essere rigettata.

4. Sulla domanda di maggiorazione del 18% sui sei scatti e sull'assegno annuale

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla richiesta maggiorazione del 18% sui sei scatti e sull'assegno annuale.

In particolare, la problematica ha trovato definizione, quale questione di massima, con la sentenza assunta dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti n. 2/QM del 17 giugno 2005.

Le su dette SS.RR. si sono pronunciate, nell'occasione, nel senso che l'indennità di ausiliaria ed analoghe indennità od assegni, previsti in favore di appartenenti alle Forze Armate, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e, quindi, non possono usufruire della maggiorazione del 18%, in relazione all'art. 53, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Nessun rilievo, secondo le SS.RR., può poi essere assegnato, al cennato fine inclusivo, alla espressione "*... si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità*", utilizzata dal legislatore nell'istituire gli assegni in questione: espressione che avrebbe, invece, il significato di evidenziare l'autonomia di tali emolumenti in ragione della loro diversa natura giuridica.

L'indennità ausiliaria ed altri emolumenti simili, tra cui quelli in discussione, in altri termini, non vanno a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma si cumulano a questa nel convogliare nello stipendio base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari.

Identico principio le stesse SS.RR. hanno espresso nella successiva sentenza n. 9/QM del 29.9.2006 e, nello stesso senso, si è espressa la costante giurisprudenza d'appello (Corte dei Conti, Sez. III d'App., sent. n. 291 del 14.7.2009; Sez. II, sent. n. 130 del 2005 e n. 330 del 2005; Sez. I d'App., sent. n. 298 del 2007, n. 344 del 2007, n. 281 del 2008; n. 203 del 2009).

Alla stregua delle predette considerazioni, all'ex militare non può essere riconosciuto il diritto all'inclusione, nella base pensionabile, dei sei scatti aggiuntivi di stipendio e dell'assegno annuale, ai fini applicativi della percentuale di aumento del 18% di cui alla

legge n. 177/1976, evidente risultando il carattere non stipendiale di tali speciali indennità. (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 636 del 17.11.2009)

5. Sulla domanda di riconoscimento dell'assegno funzionale e dell'indennità di impiego operativo maggiorati del 18%

Con riferimento alla richiesta di computo dell'assegno funzionale e dell'indennità di impiego operativo ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, va rilevato che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella relazione depositata in data 7.11.2014, ha chiarito che *“il R. non risulta percepire, al congedo, alcuna indennità di impiego operativo od assegno funzionale pertanto gli importi corrispondenti NON possono essere considerati tra gli assegni pensionabili relativamente alla posizione dell'interessato.”*

Orbene, parte ricorrente non ha allegato, né provato che il ricorrente fosse beneficiario in servizio delle predette indennità.

Laddove, come è noto, il giudizio pensionistico è un processo di parti, in cui vige il principio dell'onere della prova, secondo cui *«chi vuol far valer un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»* (art. 2697 cc).

Dunque, incombe sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare i fatti che si prospettano a fondamento della sussistenza del diritto che si intende far valere.

Né tale obiettiva carenza del corredo probatorio può essere sanata con l'esercizio, da parte del giudice, del potere riconosciutogli dal citato art. 421 c.p.c. di ammettere d'ufficio mezzi istruttori.

Una simile attività, infatti, nel caso in questione, non sarebbe volta a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà della parte ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda, finalità per il perseguimento della quale quel potere è stato conferito (cfr. Cass. Sez. L. n.6732/1986; n.4402/1987), ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il fondamentale principio dispositivo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'organo decidente minando alle fondamentali garanzie del giusto processo (Corte dei Conti, Sez. Sicilia n. 878 del 30.4.2010).

Pertanto, non è censurabile l'operato dell'Amministrazione che non ha tenuto conto, per la determinazione del trattamento pensionistico, delle predette indennità, non essendo le stesse corrisposte al R. neppure durante il periodo di servizio.

Anche sotto tale profilo, il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Resta assorbita la questione della maggiorazione del 18% delle predette indennità.

6. Sulla domanda di riconoscimento del diritto al rimborso delle ritenute di cui alle note 2200/Z del 26.1.2009 e n. 1000/Z del 21.1.2010 o, laddove ritenuto inapplicabile l'art. 44 della L. n. 289/2002, del diritto alla restituzione delle somme versate dal ricorrente in applicazione della predetta disposizione di legge

Nella nota depositata in data 20.11.2014, l'INPS-Gestione ex INPDAP ha chiarito che: *“La ritenuta di cui alle note 2200/z del 26/01/2009 e 1000/z del 21/01/2010 sono state fatte per cumulo tra lavoro e pensione. Come già precisato nella mia email del 15/09/2014 le pensioni privilegiate non sono disciplinate dal comma 2 dell'art. 44 della legge 289/2002, ma da quanto stabilito dall'art. 72 c. 2 della legge 388/2000. La ritenuta di €. 181,79 di cui alla nota 2200/z del 26/01/2009 è stata applicata dal mese di marzo 2009 (con recupero delle differenze per i mesi di gennaio e febbraio) fino al 31/01/2010.*

La ritenuta di €. 223,46 di cui alla nota 1000/z del 21/01/2010 è stata applicata dal mese di febbraio 2010 (con recupero delle differenze per il mese di gennaio) fino al 19/09/2011.

Da tale data non risulta più essere stata applicata alcuna ritenuta a titolo di cumulo tra lavoro e pensione cosa che, invece, la scrivente dovrà operare in quanto, da accertamenti eseguiti, il Sig. R. ha effettuato attività di lavoro dipendente.

Il debito sarà al netto di quanto versato dal Sig. R. per la lg. 289/2002.”.

Le ritenute operate dall'INPS-Gestione ex INPDAP, di cui alle due note innanzi dette, devono ritenersi giustificate e, pertanto, non ripetibili.

In effetti, alla fattispecie di cui è causa, per quanto si evince dagli atti, risulta applicabile l'art. 72 della l. n. 388 del 2000 e non l'art. 44 della l. 289 del 2002, vertendosi in ipotesi di cumulo tra pensione privilegiata e retribuzione.

Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non sussiste alcuna ipotesi di divieto di cumulo del trattamento percepito con i contestuali redditi di lavoro in quanto lo stesso era in possesso dei requisiti che la normativa prescriveva e, quindi, aveva corrisposto le somme richiestegli dall'Istituto previdenziale al fine di poter usufruire della cumulabilità del trattamento pensionistico con i diversi redditi da lavoro sottolineando, in proposito, che aveva versato, in cinque rate, fino al 16.3.2007, la somma *una tantum* di € 893,24 (acconto), più € 3.070,71, di cui alla normativa introdotta dalla legge 27.12.2002, n. 289, al fine di accedere al cumulo tra la pensione privilegiata e la retribuzione.

In conformità a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (si veda Sez. Giur. Veneto, sent. n.184 del 2013), la base normativa, in realtà, non corrobora l'interpretazione favorevole al cumulo integrale della pensione di privilegio e/o di invalidità con il reddito di lavoro, atteso che il dato normativo prevede espressamente, al fine della

deroga dal cumulo parziale, unicamente i trattamenti pensionistici di vecchiaia ed anzianità, escludendo i trattamenti pensionistici di invalidità.

Né, in base ai principi ermeneutici del nostro ordinamento, la deroga, che costituisce pur sempre eccezione ad un principio generale (di non cumulabilità integrale), è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche atteso che, in assenza della espressa previsione normativa di deroga, è operativo il principio di carattere generale di non cumulabilità integrale, nella specie di reddito di lavoro autonomo o dipendente e trattamento pensionistico di privilegio.

Del resto la conclusione che nel concetto di pensione di invalidità rientri anche la pensione privilegiata emerge chiaramente dalla legge 12.6.1984, n. 222, recante i principi per la revisione della disciplina delle invalidità pensionabili, laddove all'art. 6 dispone congiuntamente per "assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio".

L'art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), prevede al 1° comma che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive od esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente*".

Tale disposizione conferma il principio generale di cumulo "*...di una pensione normale diretta...con un trattamento di attività...*", di cui all'art. 1, comma 1°, del D.P.R. n. 758/1965, ma ne abroga implicitamente il limite costituito dalla "*...derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto...*", previsto dall'art. 4, 1° e 2° comma.

Ciò significa che le pensioni di vecchiaia e le pensioni di anzianità liquidate con 40 o più anni di contributi, anche se con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, sono interamente cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente a partire dal 1° gennaio 2001 e che, ai sensi dell'art. 44 della legge 289/2002 (legge finanziaria per l'anno 2003), l'ipotesi del cumulo è prevista anche per fattispecie in cui il soggetto abbia maturato un'anzianità di servizio di 37 anni, coniugata con il requisito del compimento dell'età anagrafica di anni 58.

La predetta norma, al secondo comma, stabilisce invece che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,*

esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.”.

Pertanto le pensioni di invalidità, a cui devono assimilarsi quelle di privilegio, liquidate sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni, sono solo parzialmente cumulabili sia con i redditi di lavoro autonomo che con i redditi di lavoro dipendente: - con i redditi di lavoro dipendente viene operata una trattenuta pari al 50 per cento della quota di pensione superiore all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS, fino a concorrenza del reddito stesso; - con i redditi di lavoro autonomo viene operata una trattenuta pari al 30 per cento della quota di pensione superiore all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS, ma non superiore al 30 per cento dell'importo del reddito di lavoro autonomo.

Al caso in esame non si può, pertanto, ritenere applicabile la “sanatoria” di cui all’art. 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (titolato: “Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro”), che fa riferimento esclusivamente alle pensioni di anzianità.

E, d’altro canto, detta interpretazione non genera dubbi di legittimità costituzionale sulle disposizioni dettate dagli artt. 44 della legge n. 289/02 e 72 della legge n. 388/2000, Occorre evidenziare, sul punto, infatti, che rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del richiamato principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la disciplina giuridica degli istituti e che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato, applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, perché proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e, pertanto, sono da ritenersi congrue e conformi a Costituzione talune differenze, nell’applicazione degli istituti pensionistici, in momenti diversi nel tempo, a identiche categorie di soggetti (*ex plurimis*: sentenze n. 197/2010, n. 94 del 2009; n. 341 del 2007; n. 342 del 2006; ordinanze n. 61 del 2010 e n. 170 del 2009).

Nel caso di specie, tra l’altro, il legislatore ha dettato una disciplina differenziata non nei confronti di identiche categorie di pensionati, bensì per categorie diverse.

Infatti, mentre l’art. 72 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, si riferisce, palesemente, a tutte

le varie tipologie di pensione, nell'ambito delle quali è ragionevole dedurre che le pensioni di inabilità e/o di privilegio, per analogia della *ratio* dell'istituto, rientrino nel comma 2 (con quelle di invalidità), piuttosto che nel comma 1 (con quelle di vecchiaia o con massima anzianità pensionabile, che presuppongono appunto il raggiungimento di un elevato livello di anzianità, anagrafica o contributiva), la "sanatoria" di cui all'art. 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003), fa riferimento esclusivamente alle pensioni di anzianità, con riguardo alle fattispecie in cui il soggetto ha maturato un'anzianità di servizio di 37 anni, coniugata con il requisito del compimento dell'età anagrafica di anni 58.

Tra l'altro, l'analisi della evoluzione normativa in materia di cumulo, che ha sempre risentito di pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica previdenziale, fa emergere l'esistenza di una *ratio* del Legislatore tesa a un tendenziale riconoscimento del diritto integrale al cumulo tra pensione di vecchiaia e retribuzione, estesa, altresì, ai trattamenti di anzianità che non rispettano il requisito contributivo.

E tale *favor* ha trovato coronamento anche nell'art. 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133, del 6 agosto 2008, in base al quale con decorrenza 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità (solo quelle dirette) diventano totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, così come, dalla stessa data, sono totalmente cumulabili con i predetti redditi anche le pensioni (sempre solo quelle dirette) conseguite nel regime contributivo.

Ne discende che il Legislatore ha ritenuto che le fattispecie di cumulo in caso di trattamento pensionistico ordinario e quelle di trattamento pensionistico di diversa natura dovessero sottostare a discipline giuridiche distinte e specificamente dettate per ciascuna delle suddette tipologie, in relazione alla diversa natura e funzione delle medesime.

Alla luce della normativa come sopra interpretata (in senso analogo, cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 900 del 31 luglio 2008; Sez. Giur. Liguria, sen. n. 252/2012), trattandosi nel caso di specie di cumulo tra retribuzione e pensione privilegiata, il cui pagamento veniva autorizzato già con nota prot. 283/9982-7-1 del 29 novembre 2004 inviata all'INPDAP dal Comando Regione Carabinieri Lombardia e che comunicava il dispaccio n. 23895 del 31 maggio 2004, deve ritenersi corretto l'operato dell'Amministrazione previdenziale che ha operato le trattenute in discussione.

Non può accogliersi, poi la domanda volta alla restituzione di quanto versato per accedere alla sanatoria di cui all'art. 44 della legge n. 289 del 2002, poiché non è stato dedotto né provato che dette somme non fossero comunque dovute all'Istituto previdenziale, sia pure

ai sensi dell'art. 72 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ritenuto applicabile sempre ai fini del cumulo.

7. Sulla domanda relativa alla nota dell'INPDAP di Verona prot. n. 7772/69/I del 28.4.2009, recante la “rideterminazione del credito erariale di Euro 31.147,15 notificato in data 23.06.2008 prot. n. 30872/69/U in Euro 21.539,74 al 30.05.2009.”.

Nella nota dell'INPDAP di Verona prot. n. 7772/69/I del 28.4.2009, recante la “rideterminazione del credito erariale di Euro 31.147,15 notificato in data 23.06.2008 prot. n. 30872/69/U in Euro 21.539,74 al 30.05.2009.” si legge quanto segue: “Con la rata di giugno 2009 la scrivente ha provveduto ad applicare il D.M. n. 2212/3 emesso dal Ministero della Difesa – Roma in data 28.11.2008 che conferisce alla S.V. la Pensione Privilegiata Ordinaria 7^a cat. a vita di Euro 8.644,33 dal 22.11.2000 elevata a Euro 9.037,91 dal 01.01.2001. Tale decreto prevede anche il recupero della somma di Euro 9.037,91 pari alla metà dell'Equo indennizzo già liquidato.

Per effetto dell'applicazione del decreto n. 2212/3 il credito erariale di Euro 31.147,15 precedentemente notificato con nota n. 30872/69 in data 23.06.2008 viene rideterminato alla data del 30.05.2009 in Euro 21.539,74, importo già al netto di euro 1.440,00 recuperati dal 01.08.2008 fino al 30.05.2009.

Inoltre risulta anche da recuperare il debito per Equo indennizzo di euro 3.950,75.

Tutto ciò premesso si invita la S.V. a rifondere, entro 30 giorni dalla notifica della presente, la somma di euro 21.539,74 (...).”.

Con la sentenza n. 607 del 22.9.2009, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto dichiarava irripetibile la somma di €. 31.147,15, di cui alla nota INPDAP 30872/69/U disponendo la restituzione delle somme recuperate in via cautelare, limitatamente alla sorte capitale.

Parte ricorrente sostiene l'illegittimità della compensazione operata dall'Amministrazione previdenziale “atteso che non appare condivisibile la tesi operata dall'INPDAP di Verona al fine di mettere in <<salvo>> quanto, dipoi, ritenuto illegittimo dallo stesso Giudicante anche perché la distrazione dell'importo corrispondente alla PPO poteva, come di fatto non contestato da questa difesa, essere oggetto solo della metà dell'Equo Indennizzo già distratto per lo stesso titolo e per la stessa infermità cioè per titoli omogenei. Da qui l'ulteriore violazione dello stesso art. 1243 cod. civ. per mancanza dei presupposti disciplinanti la materia della compensazione attesa la natura totalmente diversa della pensione ordinaria e della pensione privilegiata, con conseguente restituzione dell'importo distratto dal Ministero della Difesa a titolo di PPO decurtato, comunque, dell'importo

corrispondente alla metà dell'Equo Indennizzo ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 1092/1973.”.

Al fine di valutare la legittimità della compensazione operata dall'Amministrazione previdenziale tra il debito a carico del ricorrente di Euro 31.147,15 e il credito in favore dello stesso di Euro 9.607,41, che, sulla base della nota innanzi citata aveva condotto l'Amministrazione a ridurre il debito del ricorrente ad Euro 21.539,74, non rileva tanto la circostanza addotta dalla difesa relativa alla diversa natura delle poste pensionistiche, ma va valutato se i rispettivi crediti fossero certi, liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.).

Alla data della compensazione operata dall'INPDAP (nota dell'INPDAP di Verona prot. n. 7772/69/I del 28.4.2009), il credito di Euro 31.147,15, vantato dalla Amministrazione previdenziale nei confronti del ricorrente, era contestato, già pendendo il ricorso innanzi a questa Corte, depositato in data 19.11.2008, poi deciso con la sentenza n. 607 del 2009 nel senso della irripetibilità della predetta somma.

Ebbene, la contestazione mossa ad un credito opposto in compensazione, a meno che non appaia *prima face* pretestuosa e infondata (e non è questo il caso, avendo avuto il giudizio esito favorevole per il ricorrente), rende lo stesso non liquido (Cass., n. 4161 del 1982; n. 1532 del 1975), ma anche incerto (Cassazione civile sez. II, sent. n. 25146 del 26.11.2014) e, quindi, inesigibile.

Ciò considerato, l'Amministrazione previdenziale ha illegittimamente operato la compensazione e, pertanto, appare fondata la pretesa del ricorrente di vedersi corrisposte le somme relative al proprio credito nei confronti dell'Amministrazione previdenziale, portate in compensazione, dovute a titolo di pensione privilegiata, al netto delle somme già corrisposte per l'equo indennizzo nella misura di legge.

In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso, nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Venezia, il 13.1.2015.